In caso di risposta affermativa alla prima questione:

IT

Se il giudice nazionale debba prendere in considerazione la mancata conformità con il diritto comunitario di una tale obbligazione, derivante da una disposizione del diritto nazionale, nel procedimento relativo all'autorizzazione a imporre un contributo a carico dell'operatore della rete di collegamento.

- (1) GU L 192, pag. 10. (2) GU L 199, pag. 32.
- Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 21 marzo 2007 Salvatore Aiello e.a./
  Comune di Milano, Sindaco di Milano, Comitato tecnico scientifico per l'emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Euromilano SpA, Metropolitana milanese SpA

(Causa C-156/07)

(2007/C 140/15)

Lingua processuale: l'italiano

### Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

## Parti nella causa principale

Ricorrenti: Salvatore Aiello e.a.

Convenuti: Comune di Milano, Sindaco di Milano, Comitato tecnico — scientifico per l'emergenza del traffico e della mobilità nella città di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Euromilano SpA, Metropolitana milanese SpA

## Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 2 della direttiva 337/1985 (¹), laddove afferma che sono sottoposti a v.i.a. i progetti destinati ad avere un impatto importante sull'ambiente, e che detti progetti sono definiti nell'art. 4, vada interpretato: nel senso che qualunque progetto che ha un rilevante impatto sull'ambiente è sottoposto a v.i.a., ancorché non incluso negli allegati I o II alla direttiva; ovvero nel diverso senso che sono sottoposti a v.i.a. solo i progetti di cui agli allegati I e II alla direttiva;

- 2) Se l'art. 4 della direttiva 337/1985, ladovve lascia agli Stati membri la possibilità di prevedere la v.i.a. per i progetti dell'allegato, II, secondo valutazioni caso per caso o criteri prestabiliti, tenendo altresì conto dei criteri dell'allegato III, crei un obbligo puntuale o solo una facoltà per gli Stati membri di tener conto di tutti i criteri di cui all'allegato III;
- 3) Se l'art. 1, d.P.R. 12 aprile 1996, costituisca puntuale recepimento, da parte del legislatore italiano, dell'art. 4, direttiva 337/1985, e del suo allegato III, non avendo previsto, come criterio per sottoporre a v.i.a. i progetti dell'allegato II della direttiva, quello del cumulo del progetto con altri progetti, di cui all'allegato III alla direttiva.
- (1) GU L 175, p. 40

## Ricorso presentato il 23 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-161/07)

(2007/C 140/16)

Lingua processuale: il tedesco

## Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti processuali: sigg. E. Traversa e G. Braun, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

#### Conclusioni

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- Dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 43 CE, avendo imposto, ai fini dell'iscrizione delle società nei registri commerciali su istanza di cittadini dei nuovi Stati membri dell'Unione europea eccezion fatta per Malta e Cipro –, l'accertamento del loro status di lavoratore autonomo da parte dell'Ufficio per il mercato del lavoro ovvero la presentazione di un relativo nulla osta, laddove, ai fini dell'accertamento dello status di lavoratore autonomo dei soci di una società di persone nonché dei soci minoritari di una società a responsabilità limitata che svolgano attività lavorativa, di carattere tipicamente dipendente, per la società stessa, è necessario il compimento di un procedimento di accertamento, nel corso nella cui durata, non superiore a tre mesi, l'attività lavorativa autonoma non può essere esercitata;
- condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

## Motivi e principali argomenti

L'art. 43, n. 1, CE garantisce ad ogni cittadino di uno Stato membro il diritto di stabilirsi in un altro Stato membro al fine di ivi avviare ed esercitare un'attività commerciale autonoma, nonché il diritto di ivi costituire società e dirigere imprese. L'art. 43 CE, che costituisce espressione del divieto generale di discriminazioni sancito dall'art. 12 CE, vieta qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza nell'ambito delle attività commerciali autonome. Il principio della parità di trattamento con i cittadini nazionali trova espressione nell'art. 43, n. 2, CE, ai sensi del quale la libertà di stabilimento ricomprende il diritto il diritto di avviare ed esercitare attività commerciali autonome di qualunque genere nonché il diritto di costituire e gestire imprese, in particolare società, nel territorio nazionale di qualsiasi altro Stato membro, conformemente alle disposizioni dello Stato ospitante applicabili agli stessi cittadini del medesimo.

Ai fini dell'iscrizione ai registri commerciali di una società costituita secondo il diritto austriaco su richiesta di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che abbia aderito il 1º maggio 2004 — ad eccezione di Malta e Cipro — i competenti uffici austriaci chiedono la certificazione dello status di lavoratore autonomo. Ai fini della distinzione tra attività lavorative autonome e dipendenti occorre far riferimento all' «effettivo contenuto economico delle attività». Ai sensi della normativa austriaca, i soci di una società di persone ovvero i soci di una società a responsabilità limitata titolari di quote inferiori al 25 % che svolgano attività lavorativa per conto della società, attività tipicamente rispondenti ad un rapporto di lavoro subordinato, vengono considerati lavoratori dipendenti. Tale presunzione vale fintantoché il competente servizio regionale dell'Ufficio del mercato del lavoro non abbia accertato, su richiesta del socio, l'effettiva partecipazione del medesimo alla gestione della società. L'onere relativo alla dimostrazione dello status di lavoratore autonomo grava sul richiedente. Sino all'accertamento dello status di lavoratore autonomo, che avviene per mezzo di relativo decreto, per un periodo comunque non superiore a tre mesi, l'interessato non può svolgere attività lavorativa.

Tale disposizione non è compatibile con la libertà di stabilimento di cui all'art. 43 CE. Tale disposizione impedisce ai lavoratori autonomi dei detti otto nuovi Stati membri l'esercizio della libertà di stabilirsi in Austria, rendendo notevolmente più difficile la costituzione di una società, senza che sussista al riguardo idonea giustificazione. Anche ammesso che la disposizione controversa abbia una sfera di applicazione limitata, non per questo verrebbe meno il carattere discriminatorio della normativa. Anche se i cittadini dei detti otto Stati membri non sono sempre e inderogabilmente obbligati a presentare la richiesta de qua, è decisivo il fatto che i cittadini austriaci e i cittadini degli altri Stati membri non sono mai tenuti ad ottemperare a tale procedura. Le disposizioni transitorie dei Trattati di adesione prevedono, inoltre, restrizioni unicamente per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori. Invece, per quanto riguarda la libertà di stabilimento, non sussistono analoghe possibilità di restrizioni. La circostanza che la normativa di cui trattasi sia intesa, alla luce della sua ratio legis, ad evitare l'elusione delle norme transitorie relative alla libera circolazione dei lavoratori, senza essere quindi volta a creare restrizioni alla libertà di stabilimento, nulla toglie al fatto che, in definitiva, la normativa medesima costituisce ostacolo alla libertà di stabilimento.

A termini dell'art. 46 CE, restrizioni alla libertà di stabilimento possono essere disposte unicamente per motivi attinenti all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza ed alla sanità pubblica nonché altri motivi di interesse generale, sempreché non si tratti di provvedimenti manifestamente discriminatori. Provvedimenti di tal genere, laddove impongano restrizioni ad una libertà fondamentale, devono essere in ogni caso idonei al conseguimento dell'obiettivo voluto e non devono andare aldilà di quanto a tal fine necessario. La normativa austriaca contestata nella specie non risponde a tali requisiti.

Non sussiste, infatti, alcun indizio da cui emerga che l'elusione delle norme transitorie, temuta dal governo austriaco, da parte dei cittadini dei detti otto Stati membri, possa raggiungere dimensioni tali da pregiudicare effettivamente il funzionamento del mercato del lavoro austriaco. Inoltre, i due criteri applicati ai fini della valutazione della natura dell'attività — natura della prestazione lavorativa e partecipazione alla gestione della società — non sono idonei al fine di distinguere un'attività di lavoro subordinato da un'attività di lavoro autonomo. Per quanto attiene alla necessità della restrizione di cui trattasi, da quanto esposto dal governo austriaco non emerge il motivo per il quale un controllo a posteriori, successivo all'iscrizione della società, inteso quale strumento meno restrittivo, non possa parimenti garantire il conseguimento dell'obiettivo voluto.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte suprema di cassazione (Italia) il 26 marzo 2007 — Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

(Causa C-162/07)

(2007/C 140/17)

Lingua processuale: l'italiano

# Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

# Parti nella causa principale

Ricorrenti: Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA

Convenuti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

### Questioni pregiudiziali

1) se l'art. 4, par. 4, ultima parte, della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE (¹), debba essere interpretato come norma non sufficientemente precisa, che consente agli Stati membri di applicare il regime ivi previsto in ipotesi particolari di vincoli economici, finanziari o giuridici tra diversi soggetti, o come norma sufficientemente precisa, che quindi impone, una volta che lo Stato membro abbia deciso di adottare tale regime, di prevederne l'applicabilità in tutti i casi di vincoli ivi descritti;